

di alunnato non può comunque essere assimilato a comandi e distacchi legati a carenze di personale, trattandosi in questo caso palesemente di formazione di personale che farà ritorno all'Amministrazione a cui appartiene arricchita a tutto vantaggio della stessa —:

se non si reputi opportuno riesaminare attentamente l'intera questione per il bene della cultura italiana e per il rispetto della correttezza giuridica; quali misure intenda comunque prendere il Ministero per salvaguardare in ogni modo la sopravvivenza e la piena operatività della Scuola Storica Nazionale di Studi medioevali; se esistano, ed in caso affermativo quali e quanti, casi analoghi di scuole ed istituti che, per effetto delle contestate interpretazioni della legge n. 448 del 1998 e del decreto legislativo n. 165 del 2001, rischiano la chiusura. (4-07911)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 luglio 2003, con atto ispettivo n. 4-06952, per il quale non è pervenuta regolare risposta, ha provveduto a denunciare la grave situazione venutasi a creare per il rinnovo del Consiglio presso l'Ordine degli ingegneri di Roma;

la fase del ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, è stata sospesa nel 2002 dal ministero dell'università, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 107 dello stesso anno;

la sospensione del ballottaggio è stata emanata il 7 giugno 2002, prima dell'emanazione del decreto-legge 107;

durante la conversione in legge del citato decreto-legge 107 il Governo accogliendo un ordine del giorno si è impegnato « ad adottare, nel più breve tempo possibile, dalla data di entrata in vigore

della citata legge, tutti gli atti necessari al fine di garantire il rinnovo degli organi collegiali »;

con legge n. 200/03 è stato disposto che: « sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 107/02, convertito con modificazioni, dalla legge n. 173/02;

dopo tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, il Ministero non ha ancora adottato i provvedimenti necessari per far concludere con il ballottaggio le elezioni sospese presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di garantire l'attuazione delle leggi varate dal Parlamento e consentire così la conclusione del ballottaggio e l'elezione del nuovo Consiglio presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma.

(4-07916)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la regione Sicilia ha richiesto alle Poste, prima della trasformazione in società per azioni, il comando di dipendenti, attribuendo le funzioni, per rapporto fiduciario, di segretario particolare di assessori, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico fondamentale previsto dalla legge;

come per gli uffici di diretta collaborazione di Ministri e sottosegretari è stato attribuito anche dall'amministrazione regionale un trattamento economico

fondamentale onnicomprensivo ed un emolumento accessorio per le mansioni svolte, ed è stato così integrato per la differenza il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione postale;

l'IPOST non considera la differenza del trattamento economico fondamentale come stipendio e lo assimila ad emolumento accessorio che andrà ad impinguare solamente la quota B della pensione per gli aventi diritto al trattamento pensionistico determinato in maniera mista e questo solo per il periodo successivo al 1996, mentre non fornisce alcuna spiegazione circa i contributi previdenziali versati per le differenze stipendiali antecedenti al 1996;

l'amministrazione regionale ha versato all'IPOST i contributi previdenziali specificando per ogni importo, secondo le aliquote fornite dalle Poste, a chi gli stessi erano diretti: stipendio, indennità integrativa, competenze accessorie, secondo le direttive impartite dall'ufficio risorse umane della direzione poste e mai l'IPOST, dal 1993 al 2000, ricevendo in conto corrente gli importi, ha fatto alcun rilievo o chiesto chiarimenti;

solo adesso, dopo anni di ripetute richieste, mai evase, ha inviato agli ex dipendenti le schede contributive per il periodo 1996-1999 e solo da queste si è evidenziato che tutto quanto inviato dall'amministrazione regionale è stato considerato in una unica maniera « onere accessorio » —:

quali provvedimenti si intendano adottare e se non si ritenga necessario ed urgente, per ripristinare ordine e dare serenità a lavoratori che si ritengono defraudati dei propri diritti, assumere le opportune informazioni e determinazioni, anche avvalendosi dei membri ministeriali presenti nel consiglio di indirizzo e vigilanza, così da fare luce sulla conduzione e sull'operato del servizio previdenza del sopracitato Istituto postelegrafonici.

(4-07906)

CARBONELLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Brindisi, con decreto 19/91/01, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2001, ha ordinato all'INPS di — cessare dal comportamento antisindacale — e per l'effetto, revocare l'assegnazione del proprio dipendente, Dirigente sindacale dottor Cesare Bove, appartenente all'Organizzazione sindacale ricorrente — CISL-FPS — di Brindisi, alla sede di Bari, come disposto con provvedimento dell'11 ottobre 1999;

detto decreto, veniva notificato il 29 gennaio 2001 all'Avvocatura dell'INPS, costituitasi in giudizio;

il direttore dell'INPS regionale della Puglia, con nota 1° febbraio 2001, ottemperava al su citato decreto, incaricando il dottor Cesare Bove della funzione di responsabile dell'Area contabilità e finanza della Sede di Brindisi, in attesa della decisione del Giudice di Appello;

nel frattempo, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 2527/2001 rigettava l'opposizione proposta dall'INPS avverso il suddetto decreto, dichiarando inammissibile il ricorso, per tardiva proposizione dello stesso;

di parere opposto, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 11684/2001, accoglieva il ricorso proposto dall'INPS, avverso la sentenza suddetta, recovando il decreto *ex* articolo 28;

a sua volta, la CISL-FPS di Brindisi, proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, in Cassazione;

la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11684/2003, accoglieva il ricorso proposto dalla CISL-FPS — cassando senza rinvio — la sentenza impugnata, notificata all'Avvocatura dell'INPS il 27 agosto 2003;

verosimilmente, il decreto 19/91/01, acquisiva l'efficacia definitiva di giudicato ed in data 23 settembre 2003, è stata apposta al decreto la formula esecutiva;

il direttore della sede regionale della Puglia veniva invitato ad ottemperare immediatamente e comunque, entro cinque giorni, dal decreto, pena la esecuzione coattiva dello stesso e la denuncia penale *ex* articolo 650 del codice penale, prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Il direttore, preso atto della comunicazione inviategli, con raccomandata del 12 settembre 2003 protocollo 118/RIS, riscontrando il suddetto invito, ha informato il procuratore che della questione è stata interessata la direzione generale dell'INPS, per gli atti occorrenti;

malgrado ciò, a tutt'oggi, l'INPS, non ha ancora provveduto ad ottemperare di conseguenza alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione —

se non intenda verificare l'inspiegabile comportamento dell'INPS e rendere definitiva la collocazione del dirigente dottore Bove, presso la sede INPS di Brindisi, evitando il procedere dell'atto di precetto presentato dalla CISL-FPS di Brindisi, come da relata di notifica all'INPS Sede di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., nonché al direttore della sede INPS della regione Puglia, in Bari, datate 30 settembre 2003. (4-07917)

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 2000 il ministero del lavoro e delle politiche sociali affidava alla società denominata « Italia Lavoro » l'attuazione del programma di alfabetizzazione informatica dei giovani disoccupati del sud, finanziato dal CIPE con 150 miliardi di lire, approvandone inoltre il relativo progetto esecutivo nel quale si prevedeva la realizzazione di un portale di supporto (raccolta di domande, formazione a distanza, banche dati degli allievi, eccetera);

la realizzazione di tale portale di supporto, affidata al consorzio « *e.job.place* » composto da diverse società, quali « Italia Lavoro », « Consiel », « SDI » e « ITCS », costava 9 miliardi di lire, con l'intesa che il prodotto, una volta realiz-

zato, sarebbe rimasto di proprietà di « Italia Lavoro »;

successivamente alla sua realizzazione, la « Italia Lavoro » ventilava la possibilità di utilizzare il portale di supporto, oltre che per il programma di alfabetizzazione, anche come piattaforma per un « portale del lavoro » da impiegare nell'ambito del Sistema informativo del lavoro (SIL), aderendo così a quanto previsto dalla legge di riforma e decentramento del collocamento, ma tale programma non è stato mai realizzato —

se risponda a verità quanto premesso, e se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire, al fine di appurare la congruità del costo della realizzazione del citato portale, e comunque la corretta gestione da parte della « Italia Lavoro » di uno strumento che riveste una notevole importanza per le politiche attive del lavoro. (4-07920)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

CARBONELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale pugliese, con deliberazione n. 802, del 2 luglio 2002, intese emanare disposizioni per la regolarizzazione, dei vigneti-impianti, senza prescritta autorizzazione, integrative di quelle precedenti;

il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel formulare osservazioni in merito ai contenuti della su detta deliberazione, ha eccepito, in particolare, la non conformità alla normativa Comunitaria, la data di decorrenza della regolarizzazione fissata al 1° aprile 1987;

la Giunta Regionale Pugliese, con successiva deliberazione n. 1802 dell'11 novembre 2002, ha disposto:

1) la revoca della delibera n. 802/2002, per adeguare le disposizioni regionali alle richieste ministeriali;